

PROGRAMMA OPERATIVO 2025 DI UN AIUTO SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI, CHE HANNO STIPULATO FINANZIAMENTO BANCARIO PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ALLE PRODUZIONI, ALLE STRUTTURE, ALLE INFRASTRUTTURE E AGLI IMPIANTI PRODUTTIVI, DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI O EVENTI ECCEZIONALI O DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITA' NATURALI O EVENTI DI PORTATA CATASTROFICA, DA EPIZOOZIE, DA ORGANISMI NOCIVI E VEGETALI, NONCHE' PER I DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI PER IL TRAMITE DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA - PROGRAMMA CONFIDI 2025

(Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo", modificato dal Reg. (UE) n. 3118/2024 del 10 dicembre 2024.

Obiettivi

Con il presente Programma la Regione intende realizzare un intervento specifico di sostegno ai produttori agricoli emiliano-romagnoli finalizzato ad agevolare la sottoscrizione di polizze assicurative per calamità naturali, abbattendo il costo di eventuali finanziamenti di scopo.

L'intervento è realizzato attraverso gli Organismi di garanzia e consiste nella concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti contratti dalle imprese agricole esclusivamente per abbattere il tasso di interessi di finanziamenti bancari contratti per il pagamento di polizze assicurative contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti.

Il concorso sugli interessi è concesso sotto forma di aiuti in base al regime "*de minimis*" in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 3118/2024 del 10 dicembre 2024.

Non è consentito il cumulo dell'agevolazione con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.

1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma è quantificato in complessivi **Euro 600.000,00** per il concorso

negli interessi sui finanziamenti bancari, concessi per un periodo massimo di 12 mesi;

2. Organismi di garanzia beneficiari

In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. n. 43/1997 la dotazione finanziaria del presente programma è attribuita agli Organismi di garanzia agricoli operanti sul territorio regionale e che rispondono ai requisiti di seguito indicati.

Tale dotazione deve essere utilizzata, dagli stessi Organismi di garanzia agricoli esclusivamente a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui finanziamenti bancari, contratti per il pagamento di polizze assicurative **contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti.**

I consorzi fidi e le Cooperative operative di garanzia devono avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna e possedere i requisiti previsti dalla legge regionale n. 43 del 1997 e successive modifiche.

Oltre ai requisiti specificati nella legge, i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia devono avere una base sociale composta da almeno **100 imprenditori** di cui all'art. 2135 del C.C., così come stabilito dai criteri attuativi della L.R. n. 43/1997, approvati nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009.

Le Cooperative di garanzia devono inoltre:

- **pena la non ammissibilità o la decadenza del contributo, attivare la garanzia sussidiaria e/o a prima richiesta garantendo almeno il 20% del finanziamento;**
- comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente Programma.

3. Imprese beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i

requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

1. siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c.;
2. esercitino attività agricola in forma prevalente;
3. abbiano stipulato una **polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;**
4. richiedano un finanziamento bancario, per il pagamento della polizza di cui al precedente punto 3., della durata di 12 mesi **non inferiore a Euro 5.000,00**. L'importo sul quale calcolare il concorso all'interesse non può superare **50.000,00 euro, anche a fronte di un importo del finanziamento più elevato;**
5. non abbiano goduto di altre agevolazioni pubbliche ottenute per l'abbattimento del tasso di interesse sul mutuo bancario:
 - siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
 - siano iscritte all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata **con fascicolo dematerializzato**, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016 e ss. mm.ii. e scheda di validazione aggiornata, secondo quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021;
 - presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
 - non abbiano procedure fallimentari in corso;
 - non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria e nazionale;
 - **siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali. Tale regolarità è verificata, prima della concessione dell'aiuto, direttamente dagli organismi di garanzia, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC);**
 - abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici

nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;

4. Durata massima del finanziamento bancario

I finanziamenti bancari che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto sotto forma di concorso interesse sono identificati nei finanziamenti bancari con durata massima fino a **12 mesi**;

5. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti bancari è fissato **fino ad un massimo di 3,00 punti percentuali**.

Il TAEG dell'operazione comprensivo dell'agevolazione non potrà essere inferiore a 0 (zero).

Il contributo in conto interessi è liquidato in unica soluzione alla prevista scadenza del prestito, direttamente dall'Organismo di garanzia al beneficiario;

Per dare maggiore efficacia all'aiuto e rendere più semplici i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il pagamento del contributo avverrà in unica soluzione. In tale ipotesi il contributo calcolato nel modo sopra specificato sarà attualizzato al momento della erogazione **utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione**, fissati periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

6. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 3. possono presentare, all'Organismo di garanzia di appartenenza e all'Istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato per il pagamento dei premi per l'attivazione di polizze assicurative **contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti**.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall'Organismo di Garanzia, **entro il 15 settembre 2025**.

Ciascuna impresa può presentare a ciascun Organismo a cui è associata per i terreni di pertinenza territoriale, a partire dalla data di adozione della deliberazione che approva il

presente Programma, una sola domanda, con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

7. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile e approvazione graduatoria

Entro il 29 settembre 2025 gli Organismi di garanzia dovranno istruire le istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilità delle domande presentate dalle imprese.

L'ordine di ammissibilità delle domande è determinato attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

Priorità	P.1	Imprese: • che hanno subito danni da eventi alluvionali e ricadenti all'interno dei territori delimitati dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 12 settembre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023); • che hanno subito danni da eventi alluvionali e ricadenti all'interno dei territori delimitati dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'11 ottobre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2024); • che hanno subito danni da eventi alluvionali e ricadenti all'interno dei territori delimitati dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 marzo 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025)
Priorità	P.2	attive nella produzione primaria di prodotti agricoli con una superficie minima di 2 ha di impianti frutticoli in produzione (albicocco, susino, ciliegio, pesco, actinidia, pero, melo, kaki, castagneto da mensa);

Priorità	P.3	attive nella produzione primaria di prodotti agricoli con una superficie minima di 2 ha di impianti vitivinicoli in produzione;
Priorità	P.4	imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni (che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda;
Priorità	P.5	imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate individuate dalla versione 9.2 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
Priorità	P.6	altre imprese agricole del territorio regionale.

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell'Organismo di garanzia) costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

Nella graduatoria approvata dovranno essere indicati le denominazioni delle imprese agricole ed i relativi CUA e PIVA, nonché l'ammontare dei finanziamenti ammessi, la durata, il contributo ammissibile e la data della domanda (data e ora dell'assunzione a protocollo) e il regime di aiuto a cui accede l'impresa.

8. Presentazione della domanda e modalità di riparto delle disponibilità tra gli Organismi di garanzia

La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal presente Programma è effettuata a valere sui fabbisogni segnalati dagli Organismi stessi.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano - **via pec all'indirizzo: agrsail@postacert.regione.emilia-romagna.it** - **entro il 6 ottobre 2025** alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione:

- domanda di finanziamento per la concessione del concorso in conto interesse previsti dal presente Programma indicando:
- il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli aiuti sulla base dell'istruttoria effettuata, con la indicazione del regime di aiuto al quale l'impresa accede;
- l'importo complessivo dei prestiti ammissibili;

- il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.

A corredo della domanda stessa sono trasmesse - in formato elettronico, utilizzando la modulistica predisposta dal Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione - la graduatoria delle istanze ammissibili approvate con le modalità indicate al precedente punto 8..

Il Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione, con propri atti, provvederà al riparto tra gli Organismi di garanzia della somma corrispondente ad **Euro 600.000,00** per il concorso negli interessi sui finanziamenti bancari, concessi per un periodo massimo di 12 mesi, utilizzando i criteri di priorità stabiliti al precedente punto 8.

Lo stesso Dirigente dispone:

- **entro 40 giorni** dalla data di presentazione delle domande da parte degli Organismi stessi, le concessioni, l'assunzione degli impegni di spesa in favore di ciascun Organismo di garanzia dei finanziamenti spettanti;
- successivamente, alla pubblicazione prevista all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, la liquidazione dei finanziamenti spettanti dei finanziamenti bancari;

Qualora si rendano disponibili risorse residue derivanti da:

- economie da riduzione degli importi effettivamente erogati, così come comunicate in sede di rendicontazione;
- eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili,

il Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione potrà utilizzare tali somme a vantaggio delle eventuali posizioni non soddisfatte, provvedendo ad adottare un ulteriore riparto tra gli Organismi di garanzia delle somme disponibili.

9. Concessione del contributo alle imprese associate

Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per concedere, sulla base della graduatoria approvata secondo le priorità di cui al precedente punto 8., il concorso sugli interessi dei finanziamenti bancari contratti dalle imprese socie con gli Istituti bancari per il pagamento di polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da

calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti.

Gli Organismi di garanzia, entro trenta giorni dall'approvazione dell'atto dirigenziale regionale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate dal presente Programma, procedono a deliberare la concessione del prestito e dell'aiuto sotto forma di concorso sugli interessi, nell'importo massimo approvato dal citato atto dirigenziale.

In particolare, l'atto assunto dall'Organismo di garanzia, oltre a indicare il valore del prestito ammissibile e l'entità del contributo, deve contenere la precisa e completa indicazione del regime di aiuto a cui l'impresa accede.

In caso di mancata erogazione, la Banca ne dà immediata comunicazione all'Organismo di garanzia, il quale provvede a comunicarlo entro 5 giorni lavorativi al Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione all'indirizzo PEC agrsail@postacert.regione.emilia-romagna.it

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le erogazioni non siano precedenti alla domanda di aiuto dell'impresa, nonché la corrispondenza dei valori sui quali è stato calcolato in fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a ricalcolare il concorso stesso.

L'aiuto è liquidato dagli Organismi di garanzia alle imprese beneficiarie in forma attualizzata con le modalità di calcolo stabilite al punto 5..

10. Rendicontazione

A conclusione del procedimento l'Organismo di garanzia deve trasmettere al Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione i dati di rendicontazione per permetterne l'inserimento massivo nelle banche dati SIAN "Registro degli aiuti di Stato" e R.A. "Registro Aiuti", secondo le modalità richieste dal Servizio medesimo.

11. Obblighi, limitazioni e esclusioni

Gli Organismi di garanzia nell'attuazione del presente Programma osservano le prescrizioni necessarie in base al regime "*de minimis*", in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 3118/2024 del 10 dicembre 2024 e in particolare:

- l'aiuto è limitato alle sole imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che non si trovano in stato di difficoltà;
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013. Tale verifica viene effettuata dagli Organismi di attraverso la visura *de minimis*, nell'apposita sezione del registro Nazionale Aiuti;

Nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concesso con il presente Programma porti al superamento dei massimali previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013, l'aiuto può essere concesso per la frazione che rientra nel limite massimo.

I contributi previsti dal presente avviso non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.

12. Garanzia Confidi

I prestiti devono essere garantiti dagli Organismi stessi.

Tale garanzia deve essere effettuata a libero mercato, mediante l'utilizzo di risorse proprie dei Confidi. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa con altri aiuti di stato, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Pena la non ammissibilità o la decadenza del contributo, le garanzie sussidiare e/o a prima richiesta debbono garantire almeno il 20% del finanziamento.

Per contro, la stessa garanzia dovrà essere opportunamente valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di maggiore favore per gli agricoltori.

13. Disposizioni finali

Eventuali ulteriori precisazioni tecniche ed eventuali proroghe sulle scadenze indicate nel presente avviso, che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno definite con atto formale del Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.